



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2011

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di controllo parlamentare sulle attività del sistema di informazione per la sicurezza e norme di interpretazione autentica

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a dare base normativa alla riflessione sul sistema di informazione per la sicurezza delineato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, alla vigilia del quinto anno della sua applicazione, tenendo conto in particolar modo delle attività di verifica portate avanti dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) in merito a possibili innovazioni legislative la cui opportunità è emersa – talvolta con ampia condivisione – anche nell’ambito delle relazioni annuali di sua competenza. Il dibattito svolto su alcune delle questioni in oggetto – in alcuni casi a seguito di audizione avente ad oggetto specifiche questioni di *intelligence*, in altri nel contesto dell’attività consultiva del Comitato stesso – può auspicabilmente trovare un punto di riferimento nella presente proposta, che consta di cinque articoli, uno dei quali recante disposizioni di natura interpretativa, mentre gli altri sono direttamente modificativi della citata legge n. 124 del 2007.

Il disegno di legge, nelle more di una più ampia riflessione sugli esiti e l’applicazione della riforma del 2007, affronta alcune tematiche circoscritte, in modo da consentire che su di esse – sulla scorta del dibattito svoltosi in seno al Copasir – anche le Commissioni e le Assemblee parlamentari possano pronunciarsi.

L’articolo 1, in particolare, concerne l’affinamento e il funzionamento dei meccanismi di inchiesta interna già previsti dalla legge, a fronte di un orientamento governativo volto a circoscrivere tale istituto ai soli comportamenti tenuti dai soggetti che appartengono ai Servizi, con esclusione quindi di chi ne abbia fatto parte. Onde evitare possibili elusioni della legge, l’articolo precisa

che l’Ufficio preposto all’ispezione possa comunque ottenere la collaborazione di *ex* appartenenti ai Servizi, rafforzando al contempo anche la piena conoscibilità da parte del Comitato dell’esito dell’attività ispettiva, ben oltre le forme sintetiche (se non omissate) della apposita relazione conclusiva. Si prevede infatti espressamente che l’attivazione dell’inchiesta interna su istanza del Comitato comporti la tempestiva trasmissione dal Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS) del testo integrale della relazione ispettiva.

L’articolo 2 e il primo comma dell’articolo 5, rafforzano e precisano il rapporto tra Comitato e Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo che, anche qualora sia stata nominata l’Autorità delegata, il Presidente possa essere direttamente chiamato in audizione per le attività che la legge n. 124 del 2007 rimette alla sua esclusiva competenza, non essendo possibile una sua «sostituzione» per le fattispecie in oggetto. Analogamente si dispone per i casi eccezionali che, per la loro oggettiva rilevanza, possano rendere necessaria la partecipazione del Presidente del Consiglio alle sedute del Comitato. Si dirime in tal modo, in via interpretativa e con la necessaria flessibilità, un nodo applicativo emerso recentemente e che richiede – *pro futuro* – la fissazione di un meccanismo chiaro di leale collaborazione.

Allo stesso modo – per arricchire i momenti di confronto positivo tra la massima autorità di Governo sulla politica di *intelligence* e il competente organo parlamentare – si prevede che il Presidente del Consiglio illustri al Comitato parlamentare di controllo i contenuti del documento sugli indirizzi generali della politica per l’informazione sulla sicurezza approvato dal Comitato intermini-

steriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

L'articolo 3 è volto a limitare il rischio di lacune nel sistema di controllo parlamentare e di coordinamento interno al sistema di *intelligence*, inserendo nei meccanismi previsti dalla legge n. 124 del 2007 anche il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa, seppure limitatamente alle attività informative che esso svolge, nelle more di una riflessione più ampia su questo profilo che attiene ad un fenomeno di moltiplicazione dei centri di informazione che nel nostro Paese non ha peraltro raggiunto i livelli di complessità toccati all'estero.

L'articolo 4 espressamente prevede, con riferimento alla classifiche di segretezza e al meccanismo che consente la declassifica automatica dei documenti al decorso dei termini di legge, che si applichi la normativa sull'accesso agli atti amministrativi, in modo da assicurare con maggior nettezza la trasparenza e conoscibilità degli atti declassificati.

Si auspica che tale proposta possa contribuire anche ad una ulteriore apertura, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza, del patrimonio informativo, ad esempio attraverso un migliore accesso degli studiosi al sistema unificato degli archivi in via di realizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge
3 agosto 2007, n.124)*

1. All'articolo 4, comma 3, lettera *i*) della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui sono tenuti a prestare collaborazione, ove richiesti, anche soggetti già appartenuti ai servizi al momento in cui si sono verificati i comportamenti o gli episodi oggetto di inchiesta. L'attivazione dell'inchiesta interna può avvenire su istanza del Comitato di cui all'articolo 30, che riceve tempestivamente dal DIS la relazione integrale dell'ufficio ispettivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 1».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge
3 agosto 2007, n.124)*

1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In occasione della approvazione da parte del CISR del documento sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica per l'informazione sulla sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri ne illustra i contenuti al Comitato di cui all'articolo 30».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge
3 agosto 2007, n. 124)*

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Comitato di cui all'articolo 30 esercita il controllo parlamentare di cui al capo IV limitatamente alle attività aventi natura informativa. Il direttore generale del DIS assicura, con riferimento alle medesime attività, le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, al fine di evitare sovrapposizioni funzionali».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 39 della legge
3 agosto 2007, n. 124)*

1. All'articolo 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in applicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di accesso agli atti amministrativi».

Art. 5.

(Norme di interpretazione autentica)

1. L'articolo 31, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si interpreta nel senso che, anche in caso di nomina dell'Autorità delegata, il Presidente del Consiglio dei ministri non è esonerato dalla partecipazione diretta alle audizioni presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica aventi ad oggetto le competenze esclusive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della medesima legge, e comunque in casi eccezionali.

2. L'articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si interpreta nel senso che i casi di inutilizzabilità del segreto ivi previsti si applicano anche nel caso di accordi internazionali.

